

Esito di richiesta di Autorizzazione e di Valutazione di Incidenza Ambientale

(art. 11, comma 3 L.394/91, art. 5 D.P.R. n. 357/97)

N° 263 del 31/07/2026	OGGETTO: MANIFESTAZIONE MUSICALE "SUONI CONTROVENTO" IN LOC. SCENTINELLE NEL TERRITORIO COMUNALE DI NORCIA (PG) PR. 487/2026
--------------------------	---

IL DIRETTORE

Vista l'istanza di autorizzazione presentata dall'Associazione umbra della canzone e musica d'autore (AUCMA), acquisita al protocollo del Parco n. 6195 del 23/07/2026, per lo svolgimento della manifestazione musicale "Suoni Controvento" prevista per il giorno 2 agosto 2026, in località "Le Scentinelle", nel territorio comunale di Norcia (PG);

Vista la documentazione acquisita al prot. del Parco n. 6402 del 30/07/2026 relativa alla Relazione per la Valutazione di Incidenza, redatta dallo Studio Naturalistico Hyla;

Atteso che la suddetta richiesta riguarda la possibilità di svolgere un evento musicale nel territorio del Parco il giorno 2 agosto 2026 dalle ore 17:30 alle ore 19:00 nel territorio comunale di Norcia, in loc. "Le Scentinelle";

Visto il documento istruttorio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che si condivide;

Considerato che le modalità di svolgimento del concerto saranno, in generale, le medesime di quelle adottate per l'organizzazione delle passate edizioni ed in particolare dell'edizione 2025;

Vista l'autorizzazione del Parco n. 223/2025 per l'organizzazione e svolgimento dell'edizione 2025 del concerto in oggetto;

Viste le Misure di conservazione dei siti Natura 2000 (D.C.D. n. 19 del 04/07/2016, approvazione con D.G.R. Marche n. 823 del 25/07/2016) e in particolare quelle approvate con D.G.R. Umbria n. 123/2013;

Verificata la non incidenza dell'evento su habitat e specie di interesse comunitario di cui alla ZPSZSC cod. IT5210071 "Monti Sibillini (versante umbro)";

Ritenuto, quindi, opportuno autorizzare la sig.ra Lucia Fiumi, legale rappresentante dell'Associazione umbra della canzone e musica d'autore, all'organizzazione e allo svolgimento dell'evento musicale "Suoni Controvento 2026", a condizione che siano rispettate specifiche misure di mitigazione e prescrizioni volte a garantire la tutela degli ambienti naturali interessati anche in ottemperanza alle misure di salvaguardia del Parco (DM 03/02/1990, D.P.R. 06/08/1993, art. 11 comma 3 legge n. 394/1991).

In virtù:

- del D.M. del 03/02/1990;
- del D.P.R. 06.08.1993;
- della legge n. 394/91 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 11 comma 3;
- delle Direttive "uccelli" 2009/147/CE e "habitat" 92/43/CEE;
- del D.P.R. 08/09/1997 n. 357 e s.m.i.;
- D.C.S. n. 35/2007 (e s.m.i.) "Prime misure di conservazione dei siti Natura 2000"

SEGNATURA: 0006426-31/07/2026-EP_M078-SARCH-P

- D.C.D. n. 34/2007 (e s.m.i.) (ultima modifica DCS n. 23 del 27.05.2013) "Disciplinare per lo svolgimento di attività sportive ed escursionistiche e di manifestazioni motoristiche nel territorio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini";
- delle Misure di conservazione dei siti Natura 2000 (D.C.D. n. 19 del 04/07/2016, approvazione con D.G.R. Marche n. 823 del 25/07/2016);
- del D.P.R. 08/09/1997 n. 357 e s.m.i.;
- della D.G.R. Umbria n. 360 del 21/04/2021;
- della Convenzione (Rep. A-C 101 del 06/08/2021) tra la Regione Umbria e l'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini per l'affidamento all'Ente Parco della gestione del sito Natura 2000 ZSC/ZPS IT 5210071 "Monti Sibillini (versante umbro)" e contestuale affidamento della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, approvata con D.C.D. n. 48 del 30/07/2021 e sottoscritta in data 04/08/2021;
- dello Statuto del Parco;
- del D.Lgs. 165/2001;

per quanto di competenza e fatti salvi i diritti dei terzi e gli eventuali usi civici

RILASCIA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Di valutazione di incidenza ambientale positiva ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., in quanto sulla base delle informazioni acquisite è possibile concludere che lo svolgimento delle attività in oggetto non determineranno incidenze significative agli habitat e alle specie di interesse comunitario, né pregiudicheranno l'integrità della ZPS-ZSC cod. IT5210071 "Monti Sibillini (versante umbro)", con particolare riferimento agli specifici obiettivi di conservazione, a condizione che vengano adottate le seguenti misure di mitigazione:

- 1) L'organizzazione e lo svolgimento dell'evento dovrà rigorosamente avvenire secondo le modalità descritte nell'istanza e riportate nel documento istruttorio.
- 2) L'evento non potrà, in ogni caso, prolungarsi oltre le ore 20:00.
- 3) Non dovranno essere installate sui prati strutture fisse funzionali allo svolgimento del concerto (es. palco).
- 4) L'area del concerto dovrà essere raggiunta dal pubblico a piedi.
- 5) Il sistema di amplificazione utilizzato dovrà essere posizionato a terra e dovrà essere utilizzata la tecnologia *Line Array*.

Di autorizzazione, ai sensi dell'art. 11 comma 3 della legge n. 394/1991, alla sig.ra Lucia Fiumi, legale rappresentante dell'Associazione umbra della canzone e musica d'autore, all'organizzazione e allo svolgimento dell'evento musicale "Suoni Controvento 2026" che si terrà il giorno 2 agosto 2026 dalle ore 17.30 alle ore 19.00 in loc. "Le Scentinelle" nel comune di Norcia (PG) secondo le modalità descritte nell'istanza di autorizzazione e riportate nel documento istruttorio, e a condizione che siano rispettate le suddette misure di mitigazione e le seguenti prescrizioni:

- a) Gli organizzatori dovranno assicurare un'attività di informazione e sensibilizzazione rivolta al pubblico per il rispetto dell'ambiente, con particolare riferimento alla localizzazione all'interno del Parco, ai divieti di campeggio libero e bivacco, di uso di fuochi all'aperto, di sorvolo con drone e di abbandono di rifiuti (sia organici sia inorganici) nonché all'obbligo del guinzaglio per la conduzione di cani; i conduttori di cani devono, inoltre, essere obbligatoriamente dotati di kit per la raccolta degli escrementi. Gli organizzatori sono tenuti anche al controllo sul rispetto delle presenti prescrizioni, segnalando alle Autorità di sorveglianza eventuali violazioni;

b) Dovrà essere garantito il ripristino completo dello stato dei luoghi subito dopo l'evento (e comunque entro 24 ore dalla conclusione del concerto), con particolare riferimento alla rimozione di eventuali strutture e segnaletica e alla raccolta di eventuali rifiuti.

Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.M. 03/02/1990, è vietato il transito di mezzi motorizzati fuori dalle strade, quindi anche la sosta e il parcheggio sui prati.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso ordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio di questo Ente Parco.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/1990



IL DIRETTORE
Dott.ssa Maria Laura Talamè

Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Allegato all'autorizzazione

del 31/07/2026

OGGETTO: MANIFESTAZIONE MUSICALE "SUONI CONTROVENTO"
IN LOC. SCENTINELLE NEL TERRITORIO COMUNALE DI NORCIA
(PG)
Pr. 487/2026

Vista l'istanza di autorizzazione presentata dall'Associazione umbra della canzone e musica d'autore (AUCMA) acquisita al protocollo del Parco n. 6195 del 23/07/2026, per lo svolgimento della manifestazione musicale "Suoni Controvento" prevista per il giorno 2 agosto p.v. in località "Le Scentinelle" nel territorio comunale di Norcia (PG);

Vista la documentazione acquisita al prot. del Parco n. 6402 del 30/07/2026 relativa alla Relazione per la Valutazione di Incidenza, redatta dallo Studio Naturalistico Hyla;

Vista l'attestazione di pagamento dell'imposta di bollo, acquisita al prot. del Parco n. 6402/2026;

Preso atto, in particolare, che:

- l'evento consiste in una esibizione musicale del cantante Sam Garrett, che si esibirà in solo, senza band, prevista per il 2 agosto 2026 dalle ore 17:30, per una durata di circa 1h30';
- non si montano palchi né strutture con carichi sospesi;
- il pubblico raggiunge a piedi il luogo del concerto;
- l'impianto audio è adeguato per coprire acusticamente esclusivamente l'area dell'evento;
- l'impianto audio sarà alimentato da un gruppo elettrogeno silenziato di potenza 35 kW posto sul parcheggio asfaltato del parcheggio Scentinelle. Il gruppo elettrogeno è norma e dotato di vasca interna contro i sversamenti accidentali, inoltre come ulteriore precauzione verrà poggiato su un telo impermeabile per evitare possibili problematiche di inquinamento connesse a fenomeni accidentali di sversamento carburante;
- È prevista presso il parcheggio l'installazione di sei bagni a wc chimico;
- Il pubblico previsto è di circa 600 persone.
- La strumentazione e i materiali verranno portati in loco attraverso un furgoncino.
- il pubblico parcheggerà nell'Area Parcheggio Forca Canapine, nell'area di sosta asfaltata degli ex impianti - Rifugio Monti del Sole.

- nessun mezzo, né motorizzato, né privo di motore, come cicli, motocicli e autovetture uscirà dalla viabilità esistente interessando con il transito le aree di prateria.
- Durante lo svolgimento della manifestazione saranno presenti mezzi di soccorso e forze dell'ordine i quali sosterranno nel tratto di strada sterrata montana presente nell'area.

Rilevato che il sito prescelto è un'area di prato-pascolo ricadente nella zona 1 *"ambito interno in cui è prevalente l'interesse di protezione ambientale"* di cui al D.M. 03/02/1990, nella zona C *"Protezione"* di cui agli studi del Piano per il Parco e nella ZPS-ZSC IT5210071 *"Monti Sibillini (versante umbro)"*.

Visto lo studio di incidenza ambientale predisposto per la valutazione di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/97.

Ritenuto che lo studio di incidenza ambientale proporzionalmente alla tipologia e all'entità degli interventi e alla luce delle integrazioni ricevute sia:

- conforme alle linee guida nazionali e regionali sulla VINCA;
- supportato dalle competenze specialistiche richieste;
- completo di tutti gli elementi di valutazione;
- coerente con le informazioni riportate rispetto ai dati su specie e habitat in possesso di questo Ente;
- completo per la quanto riguarda la valutazione effettuate e la stima della significatività dalle incidenze;
- esauriente per quanto riguarda la validità ed efficacia delle misure di mitigazione proposte.

Accertato che l'area destinata al pubblico ricade su una prateria di interesse comunitario classificata come habitat 6210.

Preso atto che nello studio vengono, comunque, proposte alcune misure di mitigazione (pag. 30 dello studio) per ridurre al minimo le incidenze sull'habitat 6210 e per attenuare il disturbo alla fauna.

Viste le schede di quantificazione della significatività delle incidenze in cui la stima, dopo aver adottate le suddette misure di mitigazione, risulta a livello *"bassa"* e *"nulla"*;

Ritenuto opportuno indicare come ulteriore misura di mitigazione il non prolungarsi dell'evento oltre le ore 20:00, al fine di evitare disturbo alla fauna nelle ore crepuscolari e notturne.

Verificato che l'attività in oggetto non è in contrasto con le Misure di conservazione dei siti Natura 2000 del Parco (D.C.D. n. 19/2016 e DGR marche n. 823/2016) e, in particolare, con i divieti di cui alla D.G.R. Umbria n. 123/2013.

Viste le conclusioni dello studio di incidenza ambientale in cui viene dichiarato che

"Dall'attento esame delle azioni previste dal progetto:

- *in relazione ai fattori abiotici è possibile affermare che le opere previste non determineranno alcuna alterazione significativa;*

- *in riferimento ai fattori biotici si ritiene che le opere previste non causeranno modificazioni significative a carico della componente faunistica e vegetazionale;*
- *in relazione alla componente ecosistemica si ritiene che le opere in progetto non determineranno modificazioni significative all'ecosistema interessato.*
- *In conclusione si ritiene che l'evento non possa compromettere la conservazione degli elementi floristico-vegetazionali, faunistici ed ecologici per i quali il Sito Natura 2000 in questione è stato istituito, né in generale delle biocenosi nel loro complesso”.*

Ritenuto di poter condividere le conclusioni dello studio e, pertanto, di escludere che dallo svolgimento della manifestazione possano derivare incidenze negative con significatività medio-alta a condizione, tuttavia, che siano adottate le misure di mitigazione proposte nello studio.

Vista, altresì, la vigente normativa provvisoria per il rilascio dei nulla osta, approvata con D.C.D. del 29/03/1994 e succ. mod. e integ.;

Accertata la coerenza degli interventi in oggetto con le misure di salvaguardia (D.M. 03/02/1990, art. 11 comma 3 legge n. 394/1991) nonché con gli indirizzi espressi negli studi del Piano per il Parco, il quale anche se non definitivamente approvato rappresenta uno strumento di indirizzo nelle istruttorie per il rilascio dei Nulla Osta ex art. 13 legge 394/1991;

Viste le autorizzazioni del Parco n. 186/2022, n. 153/2023, n. 241/2024 e n. 223/2025 rilasciate per lo svolgimento della medesima manifestazione e nella stessa area;

Vista la Legge n. 394/1991 e s.m.i. (Legge quadro sulle aree protette) e, in particolare l'art.11 comma 3;

Visto l'art. 4 comma 4 del D.M. 03/02/1990 di perimetrazione del Parco Nazionale dei Monti Sibillini;

Ritenuto, pertanto, che l'attività in oggetto possa essere autorizzata ai sensi dell'art. 11, comma 3, della Legge 394/1991 s.m.i. a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni, come formulate nelle autorizzazioni del Parco sopra citate:

- Gli organizzatori dovranno assicurare un'attività di informazione e sensibilizzazione rivolta al pubblico per il rispetto dell'ambiente, con particolare riferimento alla localizzazione all'interno del Parco, ai divieti di campeggio libero e bivacco, di uso di fuochi all'aperto, di sorvolo con drone e di abbandono di rifiuti (sia organici sia inorganici) nonché all'obbligo del guinzaglio per la conduzione di cani; i conduttori di cani devono, inoltre, essere obbligatoriamente dotati di kit per la raccolta degli escrementi. Gli organizzatori sono tenuti anche al controllo sul rispetto delle presenti prescrizioni, segnalando alle Autorità di sorveglianza eventuali violazioni;
- Dovrà essere garantito il ripristino completo dello stato dei luoghi subito dopo l'evento (e comunque entro 24 ore dalla conclusione del concerto), con particolare riferimento alla rimozione di eventuali strutture e segnaletica e alla raccolta di eventuali rifiuti.

Preso atto che, fatta salva la normativa vigente, il mancato rispetto delle prescrizioni del presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 30, comma 2 della L. 394/91;

In virtù:

- del D.M. del 03/02/1990;
- del D.P.R. 06.08.1993;
- della legge n. 394/91 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 11 comma 3;

- del D.P.R. 08/09/1997 n. 357 e s.m.i.;
- D.C.S. n. 35/2007 (e s.m.i.) "Prime misure di conservazione dei siti Natura 2000"
- D.C.D. n. 34/2007 (e s.m.i.) (ultima modifica DCS n. 23 del 27.05.2013) "*Disciplinare per lo svolgimento di attività sportive ed escursionistiche e di manifestazioni motoristiche nel territorio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini*";
- delle Misure di conservazione dei siti Natura 2000 (D.C.D. n. 19 del 04/07/2016, approvazione con D.G.R. Marche n. 823 del 25/07/2016);
- del D.P.R. 08/09/1997 n. 357 e s.m.i.;
- della D.G.R. Umbria n. 360 del 21/04/2021;
- della Convenzione (Rep. A-C 101 del 06/08/2021) tra la Regione Umbria e l'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini per l'affidamento all'Ente Parco della gestione del sito Natura 2000 ZSC/ZPS IT 5210071 "*Monti Sibillini (versante umbro)*" e contestuale affidamento della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, approvata con D.C.D. n. 48 del 30/07/2021 e sottoscritta in data 04/08/2021;
- dello Statuto del Parco;
- del D.Lgs. 165/2001;

per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi e gli eventuali usi civici,

SI PROPONE

Di dare atto della valutazione di incidenza ambientale positiva ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., in quanto sulla base delle informazioni acquisite è possibile concludere che lo svolgimento delle attività in oggetto non determineranno incidenze significative agli habitat e alle specie di interesse comunitario, né pregiudicheranno l'integrità della ZPS-ZSC cod. IT5210071 "*Monti Sibillini (versante umbro)*", con particolare riferimento agli specifici obiettivi di conservazione, a condizione che vengano adottate le seguenti misure di mitigazione:

- 1) L'organizzazione e lo svolgimento dell'evento dovrà rigorosamente avvenire secondo le modalità descritte nell'istanza e riportate nel documento istruttorio.
- 2) L'evento non potrà, in ogni caso, prolungarsi oltre le ore 20:00.
- 3) Non dovranno essere installate sui prati strutture fisse funzionali allo svolgimento del concerto (es. palco).
- 4) L'area del concerto dovrà essere raggiunta dal pubblico a piedi.
- 5) Il sistema di amplificazione utilizzato dovrà essere posizionato a terra e dovrà essere utilizzata la tecnologia *Line Array*.

Di autorizzare, ai sensi dell'art. 11 comma 3 della legge n. 394/1991, alla sig.ra Lucia Fiumi, legale rappresentante dell'Associazione umbra della canzone e musica d'autore, all'organizzazione e allo svolgimento dell'evento musicale "Suoni Controvento 2026" che si terrà il giorno 2 agosto 2026 dalle ore 17.30 alle ore 19.00 in loc. "Le Scentinelle" nel comune di Norcia (PG) secondo le modalità descritte nell'istanza di autorizzazione e riportate nel documento istruttorio, e a condizione che siano rispettate le suddette misure di mitigazione e le seguenti prescrizioni:

- a) Gli organizzatori dovranno assicurare un'attività di informazione e sensibilizzazione rivolta al pubblico per il rispetto dell'ambiente, con particolare riferimento alla localizzazione all'interno del Parco, ai divieti di campeggio libero e bivacco, di uso di

fuochi all'aperto, di sorvolo con drone e di abbandono di rifiuti (sia organici sia inorganici) nonché all'obbligo del guinzaglio per la conduzione di cani; i conduttori di cani devono, inoltre, essere obbligatoriamente dotati di kit per la raccolta degli escrementi. Gli organizzatori sono tenuti anche al controllo sul rispetto delle presenti prescrizioni, segnalando alle Autorità di sorveglianza eventuali violazioni;

- b) Dovrà essere garantito il ripristino completo dello stato dei luoghi subito dopo l'evento (e comunque entro 24 ore dalla conclusione del concerto), con particolare riferimento alla rimozione di eventuali strutture e segnaletica e alla raccolta di eventuali rifiuti.

Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.M. 03/02/1990, è vietato il transito di mezzi motorizzati fuori dalle strade, quindi anche la sosta e il parcheggio sui prati.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso ordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio di questo Ente Parco.

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990.



Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Antonella Corleto